



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2017

N.RF161

INFO FISCO

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 5

OGGETTO	SPESOMETRO 2017 – ULTERIORI FAQ DELL'AGENZIA
RIFERIMENTI	FAQ 21/09/2017 ; PROV. 27/03/2017 AGGIORNATO; RF 154/2017
CIRCOLARE DEL	22/09/2017

Sintesi: l'Agenzia ha aggiornato le FAQ relative al nuovo spesometro, affrontando i seguenti casi:

- operazioni con l'estero: viene ribadito che, per la compilazione dell'identificativo della controparte:
 - la Partita Iva è rilevante solo nel caso di soggetti UE
 - in caso di soggetti extraUE (privati o meno), è possibile indicare qualsiasi estremo identificativo di cui si dispone (es: partita Iva, denominazione, codice di registrazione presso un pubblico registro; ecc.)
- acquisti intracomunitari nell'ambito dell'attività istituzionale delle P.A.: non sono oggetto di comunicazione
- agenzie viaggi: sono risolte alcune situazioni specifiche del regime speciale ex art. 74-ter Dpr 633/72.

L'Agenzia delle entrate ha proceduto ad aggiornare le FAQ disponibili sul minisito "Fatture e Corrispettivi", dedicato, tra l'altro, agli adempimenti relativi agli adempimenti per l'invio telematico dei dati delle fatture (in forma di spesometro o in seguito all'opzione ex L. 127/2015).

Rispetto all'ultimo aggiornamento (v. RF 154/2017), che affrontava una moltitudine di aspetti, le nuove FAQ si limitano ad affrontare situazioni più specifiche, analizzata nel seguito.

OPERAZIONI CON L'ESTERO

D.	In caso di operazioni effettuate nei confronti di una controparte estera soggetto passivo di imposta ed in assenza di un numero di Codice Fiscale (cosa che sembra plausibile in alcuni stati esteri soprattutto Extra UE) si chiede cosa debba essere indicato nel campo "Codice Fiscale" dei dati del cessionario/committente nel blocco DTE.
R.	<p>Primariamente occorre precisare che, nella sezione DTE (dati fatture emesse), la compilazione del campo 2.2.1.2 <Codice Fiscale> è alternativa a quella dei campi presenti nel blocco 2.2.1.1 <IdFiscaleIVA>.</p> <p>Ove la cessione/prestazione è resa ad un <u>operatore soggetto passivo IVA comunitario</u>, i campi da valorizzare sono 2.2.1.1.1 <IdPaese> e 2.2.1.1.2 <IdCodice>: nel primo campo verrà inserito l'identificativo del paese comunitario (es. FR per Francia) e nel secondo gli estremi della partita IVA del soggetto.</p> <p>Ove la cessione/prestazione è resa ad un <u>operatore soggetto extracomunitario</u>, i campi da valorizzare sono 2.2.1.1.1 <IdPaese> e 2.2.1.1.2 <IdCodice>: nel primo verrà inserito l'identificativo del paese extracomunitario (es. US per Stati Uniti) e nel secondo qualsiasi estremo identificativo del soggetto cessionario/committente di cui si dispone.</p> <p>Ove la cessione/prestazione è resa ad un <u>operatore soggetto privato comunitario</u>, occorrerà sempre valorizzare i campi 2.2.1.1.1 <IdPaese> e 2.2.1.1.2 <IdCodice>: nel primo campo verrà inserito l'identificativo del Paese comunitario (es. FR per Francia) e nel secondo campo qualsiasi estremo identificativo del soggetto cessionario/committente di cui si dispone.</p>

L'Agenzia, coerentemente rispetto a quanto indicato in passato, chiarisce che, in presenza di controparte non residente in Italia, nel blocco Identificativi fiscali, il campo:

→ **codice fiscale: non va mai compilato**

→ **identificativo fiscale Iva**: nel 1° campo va indicato il codice del Paese estero mentre nel 2°:

- per i soggetti passivi UE: si indica la partita Iva del soggetto UE
- per tutti gli altri soggetti (privati UE/ExtraUE o operatori economici extraUE): si indica "qualsiasi elemento identificativo del cliente"



ATTENZIONE: nelle FAQ del 10/09/2017 (in relazione ad un soggetto privato, ma con concetto che si ritiene estensibile anche agli operatori economici) l'Agenzia aveva esemplificato ritenendo possibile indicare "**nome e cognome o solo cognome, codice cliente o altro**".

Dunque, è possibile:

- non solo **non indicare un codice numerico**, ma alfabetico
- ma anche indicare un **codice "interno" attribuito al cliente** (senza quindi riportare alcun dato comunicato dal cliente estero), senza quindi che si debba procedere a faticose ricerche del documento originale o nella contabilità generale.

Dati fatture emesse

DATI CESSIONARIO/COMMITTENTE	
Identificativi fiscali	
2.2.1.1 Identificativo fiscale IVA	IdPaese
2.2.1.2 Codice fiscale	(non va mai compilato)
Altri dati identificativi	
Denominazione	(Dati obbligatori?)
Nome	
Cognome	
Sede	
Indirizzo	(Dati sempre facoltativi, anche per i soggetti esteri)
Num. civico	
CAP	
Comune	
Provincia	
Nazione	

CONTROPARTE ESTERA		IdCodice
UE	sogg. Pass. Iva	P.Iva UE
	Privato	Qualsiasi elemento identificativo
ExtraUE	sogg. Pass. Iva	
	Privato	

Il chiarimento risulta particolarmente prezioso in tutti quei casi in cui sia il cliente estero a rilasciare i propri dati (si pensi alle transazioni on-line); in moltissimi casi tali dati sono insufficienti o, comunque approssimativi. In seguito ai chiarimenti rilasciati, il cedente potrà limitarsi ad indicare il **codice cliente attribuito dal proprio gestionale contabile**.

Infine, va rilevato che tale **agevolazione non risulta applicabile** (almeno fino a chiarimenti ufficiali in tal senso) **ai soggetti residenti in Italia** (si pensi a tutti quei casi in cui sia il cliente a indicare i propri dati in fattura, in particolar modo nell'ambito dei pubblici esercizi; in caso di errori/dati insufficienti non sarà possibile indicare la codifica interna attribuita al cliente).



ALTRI DATI IDENTIFICATIVI: non è, tuttavia, ancora del tutto chiaro se risultino obbligatori i dati relativi:

- alla **denominazione** della società/ente estero
- il nome cognome della persona fisica non residente

La RM 87/2017 p.to 4 aveva ritenuto, in relazione alle bollette doganali, che la annotazione sul Registro acquisti dovesse obbligatoriamente riportare anche tali dati riferiti all'esportatore estero (e non limitarsi a indicare la dogana di importazione), concludendo sulla possibilità di compilare il blocco "Identificativi fiscali" con dei parametri standardizzati, senza tuttavia nulla chiarire per il blocco "Altri dati identificativi".

Considerata la finalità di semplificazione, **si ritiene che tali dati non risultino obbligatori** (in tali situazioni il file risulta poter essere trasmesso senza che sorgano errori bloccanti).

FATTURE RICEVUTE DA ISOLE CANARIE

D.	Nella predisposizione del file dati fatture ricevute occorre indicare obbligatoriamente all'interno della sezione <CedentePrestatoreDTR>, l'elemento informativo <IdFiscaleIVA>\<IdPaese>; quando la fattura è ricevuta da territori di Stati membri dell'UE che, ai fini IVA, non appartengono all'UE (operazioni di immissione in consumo relative a beni provenienti ad esempio dalle isole Canarie), inserendo l'idPaese dello Stato il controllo del file non viene superato se non indicando l'operazione come acquisto intracomunitario (<TipoDocumento> TD10 TD11). Come superare il problema ?
R.	L'operazione è assimilata ad un'importazione extra UE, pertanto può essere rappresentata valorizzando l'elemento informativo <IdFiscaleIVA>\<IdPaese> con la stringa "OO" e l'elemento <IdFiscaleIVA>\<IdCodice> con una sequenza di undici "9", come indicato al punto 4 della Risoluzione 87/E del 5 luglio 2017.

Territori UE non comunitari: come noto alcuni territori dei paesi UE sono considerati esclusi dal territorio doganale della UE ai sensi dell'art. 7 Dpr 633/72 (v. anche art. 67 Dpr 633/72).

In modo del tutto analogo a quanto previsto per il territorio di Livigno e Campione d'Italia per l'Italia, ciò avviene per le isole Canarie (per la Spagna), i cd. "Dipartimenti d'oltremare" per la Francia e così via.

In relazione a tali territori, la cessioni:

- in vendita verso gli stessi: configura una **esportazione** (non imponibile ex art. 8 Dpr 633/72);
- in acquisto da essi: configurano degli **acquisti intraUE** (per quanto privi di obbligo di Intrastat).

Per quanto attiene queste ultime operazioni si incorre in un errore bloccante nel caso di indicazione di un codice paese UE (Spagna) a fronte di una fattura non intraUE (diversa cioè da TD10)

In tale situazione l'Agenzia ritiene di dover operare in modo analogo a come aveva risolto problemi con le bollette doganali, indicando: il codice paese con la stringa "OO" ed il codice identificativo Iva con una sequenza di undici "9".

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

FATTURE DI ACQUISTO INTRACOMUNITARI DALLA P.A. PER FINI ISTITUZIONALI

D.	I dati relativi a operazioni d'acquisto intracomunitario effettuati da una Pubblica Amministrazione nell'ambito dell'attività istituzionale devono essere inseriti nella "comunicazione dei dati fattura" oppure tale obbligo non sussiste in virtù della finalità istituzionale degli acquisti ?
R.	Si ritiene che un ente pubblico che effettui acquisti intracomunitari nell'ambito della sua attività istituzionale e che non abbia ricevuto tale fattura elettronicamente attraverso il Sistema di interscambio non sia obbligato ad inviare la comunicazione dei dati di tali fatture.


Viene confermato, in relazione a una specifica fattispecie, il fatto che:

- **le operazioni** poste in essere **nell'ambito dell'attività istituzionale** dell'ente **non sono oggetto di comunicazione**
- dovendo comunicare le sole operazioni afferenti l'eventuale attività commerciale esercitata.

 **N.B.:** si noti che tale criterio trova applicazione **non solo per gli enti pubblici**, ma anche per quanto attiene **tutti gli enti non commerciali** (associazioni, Onlus, ecc.)

La posizione dell'Agenzia non risulta, tuttavia, del tutto chiara, per i motivi che seguono.

FATTURA ELETTRONICA

 La risposta fa riferimento a un acquisto intraUE non ricevuto tramite fattura elettronica convogliata nel sistema SDI; premesso che saranno ben poche le fatture ricevute con tale strumento (sia considerato

il mancato obbligo di soggetti non residenti di emettere fattura elettronica, sia perché, anche laddove ciò sia avvenuto, con ogni probabilità non sarà transitato dal sistema SDI), tale specificazione appare ridondante.

Infatti, le **FAQ del 10/09/2017**, nel confermare quanto pareva il pensiero espresso nella CM 1/2017, avevano **escluso da obbligo di comunicazione** qualsiasi **fattura elettronica transitata dal sistema SDI** e ciò con riferimento:

- ✓ **non solo al soggetto ricevente** (in generale la P.A.)
- ✓ **ma anche per il soggetto emittente** (v. RF 160/2017).



D. I dati delle fatture elettroniche veicolate attraverso il Sistema di Interscambio e oggetto di notifica di esito negativo, si considerano trasmessi?

R. No. Se il cessionario "rifiuta" una fattura vuol dire che ha titolo a non registrarla nella propria contabilità, pertanto quella fattura non viene presa in considerazione dal Sdi (Sistema di Interscambio) quale "fonte" dei dati fattura né per il cedente né per il cessionario [ndr.: per converso, se la fattura elettronica è stata accettata, non vi è obbligo sia trasmessa]

D. I dati delle fatture elettroniche veicolate attraverso il Sistema di Interscambio e oggetto di notifica di decorrenza dei termini, si considerano trasmessi?

R. Sì. Se alla scadenza dei 15 giorni previsti dal processo il destinatario non ha inviato l'esito, la fattura si considera emessa e ricevuta, pertanto i relativi dati sono memorizzati e non è necessario trasmetterli (**né da parte del cedente, né da parte del cessionario**).

Dunque, sarebbe stato più opportuno che la nuova risposta evitasse il riferimento alla fattura elettronica.

REVERSE CHARGE PER L'ENTE NON COMMERCIALE

Il chiarimento potrebbe avere una portata più ampia, nel senso di escludere espressamente da Spesometro anche gli acquisti per i quali l'ente non commerciale (pubblico o meno) abbia assolto l'Iva in Italia, per obbligo (acquisti di beni nell'anno superiori a 10.000 €) o per opzione (con conseguente apertura di una partita Iva ai soli fini dell'assolvimento del reverse charge).

AGENZIE VIAGGI

Infine, l'Agenzia riporta una serie di chiarimenti per quanto attiene il regime speciale delle agenzie viaggi, ex art. 74-ter e ciò in relazione:

- alle modalità di indicazione delle fatture emesse nell'ambito dello spesometro (con conferma di quanto precedentemente già chiarito)
- alle particolarità che attengono al differimento di annotazione delle fatture in determinate situazioni
- regime delle provvigioni per intermediazioni rese in nome e per conto delle agenzie viaggi intermediarie.

FATTURE DI ACQUISTO IN REGIME IVA ORDINARIO REGISTRATE IN REGIME IVA 74ter

D.	Come noto, per tali documenti (anche se emessi dal fornitore con separata indicazione di imponibile + IVA) si procede alla registrazione contabile e alla annotazione del registro IVA acquisti 74ter per il totale del loro ammontare, senza separata indicazione di imponibile + IVA. Ci si chiede quindi come procedere alla comunicazione dati fattura; tali documenti dovranno essere comunicati con separata indicazione di imponibile + IVA o verranno comunicati con codice N5 regime del margine pur essendo indicata sulla fattura ricevuta la distinzione imponibile+imposta ?
R.	L'operazione in oggetto viene riportata nella comunicazione indicando la natura N5 - regime del margine, come peraltro già chiarito nella Circolare n. 1/E del 7 febbraio 2017.

DOCUMENTI DA INCLUDERE NELLA COMUNICAZIONE CON DATA FATTURA O DATA REGISTRAZIONE

D.	il DM 340/1999 all'art. 5 consente di poter annotare nei registri IVA vendite le operazioni eseguite entro il mese successivo : quindi ci si può trovare nella casistica di fattura emessa in data 30/6 ma annotata nel registro IVA in data 31/07. Nella risoluzione Agenzia delle Entrate n. 87/2017 è stato specificato, per gli autotrasportatori che differiscono il termine di registrazione delle fatture, che queste dovranno essere oggetto di comunicazione in base alla data di registrazione; si chiede quindi se tale previsione può essere estesa alle agenzie viaggi.
R.	Nella comunicazione dati fattura verranno riportati i documenti emessi in base alla data di annotazione sul registro IVA vendite, come già previsto per gli autotrasportatori .

FATTURE EMESSE IN REGIME IVA 74TER PER OPERAZIONI DI VENDITA TRAMITE INTERMEDIARIO

D.	il DM 340/1999 all'art. 4 comma 2 prevede la possibilità di emettere le fatture intestate al cliente domiciliato presso l'agenzia viaggi intermediaria: di prassi, quindi, le agenzie viaggi organizzatrici (tour operator) emettono fattura intestata al cliente (ad es. Mario Rossi) senza raccogliere i dati anagrafici di residenza o domicilio dello stesso, ma domiciliandolo presso l'agenzia viaggi intermediaria (indicando quindi nel campo fattura relativo al domicilio l'indicazione c/o agenzia viaggi intermediaria, via xxxxxxx, città xxxxxxx). Come devono essere valorizzati i campi della comunicazione dati fatture relative al domicilio del cliente in questi casi ?
R.	Nella comunicazione dati fattura verranno riportati esattamente gli stessi dati indicati in fattura; di conseguenza verrà riportato il dato del domicilio indicato in fattura (cioè il domicilio dell'agenzia viaggi) in quanto come da espressa previsione normativa è data facoltà alle agenzie viaggi organizzatrici di non reperire i dati di residenza del cliente viaggiatore finale, domiciliandolo presso l'agenzia viaggi intermediaria. Si ricorda che nella comunicazione va, in ogni caso, riportato l'identificativo fiscale (CF o Partita IVA) del cliente così come indicato nella fattura.

AUTOFATTURE ART. 74TER COMMA 8

D.	l'art 74ter c.8 del DPR 633/72 prevede che, in caso di commissioni riconosciute alle agenzie viaggi intermediarie, le agenzie viaggi organizzatrici emettano fatture per conto delle agenzie viaggi intermediarie per il riconoscimento delle relative provvigioni. Questi documenti vengono annotati dall'agenzia viaggi organizzatrice sia nel registro Iva vendite che nel registro Iva acquisti, mentre vengono annotati dall'agenzia viaggi intermediaria nel registro Iva vendite senza annotazione dell'imposta (che viene assolta dall'agenzia viaggi organizzatrice attraverso un meccanismo simile al reverse charge). In particolare queste provvigioni saranno soggette ad Iva 22% nel caso di provvigioni su viaggi UE, saranno invece non imponibili art. 9 in caso di provvigioni su viaggi extra UE. Con quali codici deve essere classificata la natura di questi documenti per entrambe le agenzie viaggi ?
R.	Le agenzie organizzatrici (che emettono fattura per conto delle agenzie di viaggi per il riconoscimento delle provvigioni di queste ultime e annotano le fatture sia nel registro vendite che nel registro acquisti) inviano i dati di questo tipo di fattura tra i dati DTR (fatture di acquisto) con la codifica N6 - inversione contabile indicando la relativa imposta, ove la fattura riguardi operazioni imponibili, e con la codifica N3 - non imponibile, nel caso in cui la fattura riguardi operazioni non imponibili. Le agenzie intermediarie comunicano i dati della fattura emessa (per loro conto dall'organizzatore), compilando i campi della sezione DTE e utilizzando la codifica N6 - inversione contabile (senza riportare l'imposta), ove la fattura riguardi operazioni imponibili, e con la codifica N3 - non imponibile, ove la fattura riguardi operazioni non imponibili.